

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 248 del 26 giugno 2002

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
STATISTICHE RELATIVE AI TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI**

INDICE

I – PREMESSA	p.1
II – BANCHE SEGNALANTI	p.2
III – TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI	p.3
IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE	p.4
IV.1 <i>Oggetto della segnalazione</i>	p.4
IV.2 <i>Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni</i>	p.5
IV.3 <i>Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione</i>	p.6
IV.4 <i>Metodologia di calcolo del tasso di interesse</i>	p.7
IV.5 <i>Modalità di segnalazione dei tassi di interesse</i>	p.9
IV.6 <i>Categorie di operazioni: dati di fine periodo</i>	p.10
IV.7 <i>Categorie di operazioni: operazioni del periodo</i>	p.13

I – PREMESSA

Le informazioni statistiche sui tassi di interesse applicati dalle banche sono essenziali per il monitoraggio dei meccanismi di trasmissione degli impulsi della politica monetaria.

Una specifica regolamentazione della Banca Centrale Europea prevede la rilevazione armonizzata delle statistiche sui tassi di interesse all'interno dell'area dell'euro e stabilisce i criteri per la loro raccolta¹.

La rilevazione statistica sui tassi di interesse attivi e passivi praticati dalle banche italiane, disciplinata dalle presenti istruzioni, oltre a soddisfare i requisiti informativi previsti nella normativa della Banca Centrale Europea, contribuisce alle analisi svolte a livello nazionale sull'evoluzione dei fenomeni monetari e creditizi, supporta l'azione di controllo delle condizioni di stabilità del sistema finanziario nazionale.

¹ La normativa primaria che disciplina la rilevazione sulle statistiche relative ai tassi di interesse armonizzati è la seguente:

- Regolamento della BCE 2013/34 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore, che sostituisce il precedente Regolamento 2001/18;
- Decisione della BCE_2017/5_che emenda la Decisione 2010/10_relativa alla procedura di *non-compliance* con i requisiti statistici;
- Indirizzo sulle statistiche monetarie e finanziarie (la c.d. *MFS Guideline* ECB/2014/15 che sostituisce integralmente la *MFS Guideline* ECB/2009/7);
- Manuale sulle statistiche sui tassi di interesse (cfr. *Manual on MFI interest rate statistics*).

II - BANCHE SEGNALANTI

La presente normativa si applica alle banche residenti in Italia. La Banca d'Italia ha selezionato - coerentemente con la facoltà prevista nel Regolamento e sulla base dei criteri statistici indicati nell'Indirizzo della Banca Centrale Europea 2014/15 - un campione di banche, rappresentativo dell'intero sistema, tenuto alla rilevazione. Il campione è oggetto di periodiche revisioni volte a preservarne la rappresentatività. Le banche che, sulla base di tali revisioni, saranno assoggettate all'obbligo segnaletico, verranno informate con congruo anticipo. L'elenco aggiornato delle banche selezionate per le segnalazioni oggetto della presente circolare è disponibile sul sito della Banca².

Indipendentemente dalle periodiche revisioni, sono immediatamente incluse nel campione:

- a) le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una sia già inclusa nel campione;
- b) le banche che incorporano una o più banche incluse nel campione.

L'obbligo segnaletico decorre dalla segnalazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione o della incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni) verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

² https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c248/Elenco_banche_segnalanti.pdf

III - TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI

La segnalazione ha cadenza mensile e deve essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

Per le modalità di inoltro dei flussi informativi e per le modalità di ricezione degli esiti delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia si rinvia alla normativa vigente in materia di segnalazioni di vigilanza.

I tassi di interesse vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5. Le operazioni infruttifere vanno segnalate al tasso convenzionale pari a 0.0001. Sono ammesse segnalazioni di eventuali tassi negativi.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi di euro ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi di euro.

IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE

IV.1 Oggetto della segnalazione

Formano oggetto di segnalazione i tassi di interesse applicati dalle banche residenti ai finanziamenti e ai depositi denominati in euro in essere con famiglie (e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) e con società non finanziarie residenti nei paesi facenti parte dell'area dell'euro. E' prevista, inoltre, la segnalazione dei tassi di interesse applicati dalle banche residenti ai finanziamenti in essere con la Pubblica Amministrazione.

Vanno segnalati i tassi di interesse riferiti alle *consistenze* di fine periodo e alle *nuove operazioni* effettuate durante il periodo di riferimento. Nell'ambito delle nuove operazioni, specifica evidenza deve essere data alle rinegoziazioni.

Le categorie di deposito e finanziamento per le quali devono essere segnalati i tassi di interesse sono indicate nei paragrafi IV.6 e IV.7 .

Sono escluse dalla rilevazione dei tassi di interesse (ad eccezione delle segnalazioni relative ai finanziamenti concessi alla Pubblica Amministrazione) le attività deteriorate (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito").

Lo schema segnaletico e le modalità di valorizzazione degli attributi informativi sono specificati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi". Inoltre le presenti istruzioni segnaletiche fanno rimando ad alcuni fenomeni segnalati nella sezione patrimoniale della "Matrice dei conti".

La Banca d'Italia determina i tassi medi a livello nazionale. A tal fine le banche devono segnalare per ciascuna categoria l'ammontare complessivo delle "nuove operazioni", con la separata evidenza delle rinegoziazioni. Per le consistenze di fine periodo l'ammontare complessivo riferito a ciascuna categoria viene invece desunto dalle statistiche di bilancio trasmesse con la "Matrice dei conti"³.

³ Ad eccezione delle consistenze delle attività deteriorate diverse dalle sofferenze, rilevate nella voce 40015, e delle consistenze delle attività deteriorate con durata originaria oltre 1 anno, rilevate nella voce 40016.

IV.2 Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni

Le “nuove operazioni” sono i contratti di finanziamento e di deposito stipulati durante il periodo di riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

Le rinegoziazioni afferiscono ai prestiti, diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, che sono stati concessi ma non ancora rimborsati al momento della rinegoziazione, e per i quali esiste un nuovo accordo con il cliente per la modifica delle condizioni contrattuali precedentemente definite.

Le rinegoziazioni trovano specifica evidenza attraverso l'introduzione di un attributo specifico alla segnalazione delle nuove operazioni. Le segnalazioni relative alle voci sulle “nuove operazioni” che non prevedono l'evidenza separata sulle “rinegoziazioni” ricomprendono le “rinegoziazioni”.

Non sono da considerare quali “nuove operazioni” le variazioni del tasso di interesse che - pur registrate nel periodo di riferimento della segnalazione - siano state predeterminate all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, prevedano un adeguamento automatico a un tasso di mercato ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso ad un tasso di interesse variabile (o viceversa)⁴.

Nel caso in cui il momento della stipula del contratto non coincida con quello dell'erogazione, come ad esempio per i mutui stipulati da erogare, il tasso di interesse deve essere rilevato con riferimento al momento della stipula del contratto.

Non devono essere rilevati nell'ambito delle nuove operazioni i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, gli anticipi tecnici e i finanziamenti legati all'utilizzo di carte di credito, i conti correnti attivi e i prestiti rotativi, per i quali sono richiesti esclusivamente i tassi riferiti alle consistenze.

Ai fini della presente rilevazione sono considerati rotativi i finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

⁴ Sono da ricomprendere nelle “rinegoziazioni” – e di conseguenza anche tra le “nuove operazioni” quando il riferimento è a voci sulle “nuove operazioni” che non prevedono l'evidenza sulle “rinegoziazioni” – i casi in cui le condizioni contrattuali sono modificate in base ad un accordo tra le parti che ha luogo successivamente alla data di stipula del contratto.

IV.3 Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione

I tassi di interesse oggetto della presente rilevazione sono disaggregati sulla base di alcuni attributi di seguito descritti:

- i tassi di interesse, salvo alcune eccezioni, sono disaggregati in base alla durata originaria delle operazioni; per determinati fenomeni viene introdotta anche la disaggregazione per vita residua (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”, “Avvertenze generali”, Parte C, paragrafo 1 sulla vita residua);
- i tassi relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento diverse da quelle legate all’utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, sono altresì disaggregati per durata originaria del tasso, che identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare;
- i tassi di interesse relativi ai prestiti nei confronti delle famiglie (e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono disaggregati anche in relazione alla finalità del credito;
- i tassi riferiti alle consistenze dei finanziamenti alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) con durata originaria oltre un anno e oltre due anni sono disaggregati rispetto al periodo di rideterminazione del tasso per alcune fasce della vita residua;
- i tassi di interesse relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento alle imprese sono disaggregati anche per classe di importo. Ai fini dell’inquadramento nella classe di importo si fa riferimento all’ammontare della singola operazione e non all’intera posizione creditoria della banca nei confronti dell’impresa;
- i tassi relativi alle “nuove operazioni” di finanziamento alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) diverse da quelle legate all’utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, con finalità del credito diverse dall’acquisto abitazione sono altresì disaggregati rispetto alla provincia della controparte.

IV.4 Metodologia di calcolo del tasso di interesse

A. Per tutte le categorie di depositi e finanziamenti è segnalato il *tasso, espresso in percentuale annua⁵ contrattualmente concordato* con la controparte, cioè quel tasso che la banca effettivamente riceve o corrisponde⁶.

Il tasso di interesse concordato deve riflettere l'eventuale pagamento degli interessi in via anticipata derivanti dalla differenza tra l'importo nominale dell'operazione e l'importo effettivamente erogato/ricevuto.

Le informazioni sui tassi di interesse riflettono gli interessi percepiti sui prestiti, o la remunerazione corrisposta sui depositi, dall'ente segnalante. Nel caso in cui gli ammontari pagati da una delle parti contraenti e ricevuti dall'altra parte contraente differiscano in ragione di contributi o sussidi erogati da una terza parte, è il punto di vista dell'ente segnalante a determinare il tasso segnalato. Quindi i tassi vanno segnalati al lordo del contributo di una terza parte.

Per i finanziamenti diversi dal credito al consumo e da quelli finalizzati all'acquisto abitazione, se gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, il tasso è calcolato su base annua applicando la seguente formula:

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1$$

dove:

- x è il tasso annuo oggetto di segnalazione;
- r_{ag} è il tasso di interesse annuo concordato;
- n è il numero dei periodi di capitalizzazione degli interessi (1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili).

⁵ I giorni dell'anno da considerare sono 365, convenzionalmente anche per gli anni bisestili.

⁶ Le nuove operazioni per le quali non esiste ancora un accordo con il cliente relativamente al tasso da applicare, vanno segnalate nel mese in cui tale tasso viene effettivamente concordato con il cliente.

B. Il tasso di interesse relativo alle nuove operazioni che prevedono il passaggio da un tasso fisso a un tasso variabile (o viceversa) in base all'andamento di un parametro di mercato deve essere rilevato considerando il tasso che trova applicazione alla fine del periodo di riferimento della segnalazione.

C. Il tasso di interesse relativo al credito al consumo e ai finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere invece calcolato applicando la formula di cui al successivo punto D senza considerare le componenti accessorie del finanziamento. Lo stesso criterio deve essere adottato per le operazioni a scadenza fissa che prevedono l'applicazione di un tasso di interesse che aumenta o diminuisce nel tempo secondo valori prefissati nel contratto (operazioni *step-up/step-down*).

D. Per le "nuove operazioni" relative al credito al consumo e per i finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere segnalato *anche* un tasso di interesse annuo effettivo globale che comprende le componenti accessorie del finanziamento quali commissioni, remunerazioni, diritti e spese.

Tale tasso, definito in conformità dell'articolo 3(i) della Direttiva del Consiglio Europeo 2008/48/EC in materia di contratti di credito per i consumatori che sostituisce la Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE, è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^m \frac{C_k}{(1+X)^{t_k}} = \sum_{l=1}^{m'} \frac{D_l}{(1+X)^{s_l}}$$

dove:

- X è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un prestito;
- l è un numero d'ordine di una rata di rimborso;
- C_k è l'importo del prestito numero k ;
- D_l è l'importo della rata di rimborso numero l ;
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito;
- m' è un numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso;
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del primo prestito e le date degli ulteriori prestiti dal secondo ad m ;
- s_l è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del primo prestito e le date delle rate di rimborso dalla prima ad m' .

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi⁷.

Nelle componenti accessorie sono incluse in particolare: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo connessa all'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.

Sono esclusi il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, le spese connesse con i servizi accessori.

IV.5 Modalità di segnalazione dei tassi di interesse

Per ciascun fenomeno previsto nello schema segnaletico va segnalato un unico tasso calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle operazioni che in esso confluiscono, utilizzando come pesi i relativi importi.

Il tasso di interesse sulle consistenze deve essere calcolato prendendo in considerazione il saldo dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Il tasso di interesse sulle "nuove operazioni" deve essere calcolato come media ponderata delle operazioni effettuate durante il mese. Qualora le nuove operazioni siano gestite all'interno di un unico rapporto il tasso deve essere calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle singole operazioni.

⁷ Nei mutui a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del finanziamento, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

IV.6 Categorie di operazioni: dati di fine periodo

Voce 40013 - Attività non deteriorate

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente non deteriorata.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40013.06 è richiesta la distinzione per “finalità del credito”.

Per la definizione di prestiti rotativi cfr. voce 58222.

02 Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi e alle operazioni di denaro caldo⁸.

04 Utilizzi di carte di credito: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi. Vanno escluse le operazioni di denaro caldo.

Voce 40014 - Attività non deteriorate con durata originaria oltre un anno

Cfr. voce 58005 sottovoci da 22 a 42

E' prevista la classificazione per “settore di attività economica”, per vita residua dell'operazione (tipo A) e per vita residua per la revisione dei rendimenti (tipo B).

02 Finanziamenti alle famiglie: tasso di interesse

06 Finanziamenti alle società non finanziarie: tasso di interesse

Voce 40015 - Attività deteriorate diverse dalle sofferenze

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla sola componente deteriorata diversa dalle sofferenze.

E' prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40015.06 è richiesta la distinzione per “finalità del

⁸ Cfr. comunicazione n. 0398053 del 27/03/2017 Segnalazioni statistiche delle istituzioni creditizie e finanziarie. Operazioni di “denaro caldo” – chiarimenti segnaletici.

credito”.

02 Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

04 Utilizzi di carte di credito: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

05 Carte di credito - Anticipi tecnici: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoce 28

06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi. Vanno escluse le operazioni di denaro caldo.

Voce 40016 - Attività deteriorate con durata originaria oltre un anno

La voce comprende tutte le attività deteriorate incluse le sofferenze.

Cfr. voce 58468

E' prevista la classificazione per “settore di attività economica”, per vita residua dell'operazione (tipo A) e per vita residua per la revisione dei rendimenti (tipo B).

02 Finanziamenti alle famiglie: ammontare

06 Finanziamenti alle società non finanziarie: ammontare

Voce 40020 - Passività

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

02 Depositi a vista: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoci 13, 15,17, 19, 21 e 23

06 Depositi con durata stabilita: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoci 28, 34, 36 e 40

10 Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoce 30

14 Pronti contro termine passivi: tasso di interesse

Cfr. voce 58030 sottovoce 39

Voce 40090 – Depositi a vista

Cfr. voce 58030 sottovoci 13, 15, 17, 19, 21 e 23.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia”, “classe di importo”.

02 Tasso di interesse**06 Ammontare****Voce 40095 – Finanziamenti alla Pubblica Amministrazione**

La voce comprende anche eventuali sofferenze e partite deteriorate.

(Cfr. voce 58455)

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e per “vita residua dell’operazione (tipo A)”

02 Tasso di interesse

IV.7 Categorie di operazioni: operazioni del periodo

Voce 40025 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle famiglie.

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "finalità del credito" e per "durata originaria del tasso". E' anche prevista la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Per le operazioni aventi finalità diverse dall'acquisto dell'abitazione, è altresì richiesta la disaggregazione rispetto alla provincia.

02 tasso di interesse

06 ammontare

Voce 40028 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40025.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione dei prestiti nella presente voce, il valore della garanzia deve essere pari o superiore a quello del finanziamento .

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "finalità del credito" e per "durata originaria del tasso".

02 tasso di interesse

06 ammontare

Voce 40035 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle società non finanziarie. Vanno escluse le operazioni di denaro caldo.

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria del tasso" e per "classe importo del cliente". E' anche prevista la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Totale finanziamenti

02 tasso di interesse

06 ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

08 tasso di interesse

12 ammontare

Voce 40045 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40035.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecnica di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione dei prestiti nella presente voce, il valore della garanzia deve essere pari o superiore a quello del finanziamento.

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria del tasso" e per "classe importo del cliente". Vanno escluse le operazioni di denaro caldo.

Totale finanziamenti

02 tasso di interesse

06 ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

08 tasso di interesse

12 ammontare

Voce 40055 - Operazioni attive - Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: finanziamenti per acquisto abitazione e credito al consumo

Cfr. voce 40013.06 limitatamente alle operazioni finalizzate all'acquisto abitazione e al credito al consumo.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e per "finalità del credito".

02 tasso di interesse annuo effettivo globale

06 ammontare

Voce 40070 - Operazioni passive - Depositi con durata stabilita

Cfr. voce 40020.06

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

02 tasso di interesse

06 ammontare

Voce 40080 - Operazioni passive - Pronti contro termine passivi

Cfr. voce 40020.14

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

02 tasso di interesse

06 ammontare